



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 04.05.1998

COM(1998) 255 def.

98/ 0143 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla

conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa per l'istituzione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, di una stretta cooperazione tra l'Osservatorio e il Consiglio d'Europa.

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il 2 giugno 1997 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1035/97 che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, (in appresso "il regolamento"). L'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento prevede in particolare che l'Osservatorio coordini le sue attività con quelle del Consiglio d'Europa e che a tal fine la Comunità, a nome dell'Osservatorio, concluda col Consiglio d'Europa, secondo la procedura di cui all'articolo 228 del trattato, un accordo per l'istituzione di una stretta cooperazione fra di esso e l'Osservatorio.

In occasione dell'adozione del regolamento, il Consiglio ha approvato direttive che autorizzano la Commissione a negoziare con il Consiglio d'Europa per concludere l'accordo di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento.

I servizi della Commissione hanno presentato un progetto di accordo al Segretariato Generale del Consiglio d'Europa mediante lettera in data 23 giugno 1997.

Negoziati tra i servizi della Commissione e il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa hanno avuto luogo il 2 ottobre e il 4 dicembre 1997.

Il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa ha presentato il risultato dei negoziati al Comitato dei delegati dei Ministri, che lo ha approvato nella riunione del 18 dicembre 1997.

La Commissione ritiene che i termini del progetto di accordo siano compatibili con le direttive dei negoziati del Consiglio e conformi agli interessi della Comunità.

Di conseguenza, la Commissione raccomanda al Consiglio di decidere di approvare la proposta di decisione allegata, recante conclusione da parte della Comunità di un accordo tra la Comunità e il Consiglio d'Europa, il cui testo figura in allegato.

Proposta di decisione del Consiglio del..... relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa per l'istituzione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, di una stretta cooperazione tra l'Osservatorio e il Consiglio d'Europa.

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, e in particolare il suo articolo 7, paragrafo 3, in collegamento con l'articolo 228, secondo paragrafo, prima frase, e terzo paragrafo, primo capoverso, del Trattato CE,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa per l'istituzione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, di una stretta cooperazione tra l'Osservatorio e il Consiglio d'Europa, dev'essere approvato,

decide:

Articolo 1

L'accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, è approvato a nome della Comunità europea.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona autorizzata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Progetto di accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa per l'istituzione, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n° 1035/97 del Consiglio del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, di una cooperazione stretta tra l'Osservatorio e il Consiglio d'Europa.

La Comunità europea e il Consiglio d'Europa,

considerando che il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, il 2 giugno 1997, il regolamento (CE) n. 1035/97 che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (l'Osservatorio);

considerando che l'obiettivo dell'Osservatorio consiste trasmettere alla Comunità ed agli Stati membri informazioni obiettive, attendibili e comparabili sui fenomeni di razzismo, xenofobia ed antisemitismo a livello europeo;

considerando che il Consiglio d'Europa dispone già di un'esperienza considerevole in tale settore;

considerando che l'Osservatorio deve tener conto, nell'esercizio delle sue attività, di quelle già condotte dal Consiglio d'Europa, procurando di apportarvi un valore aggiunto; che occorre di conseguenza istituire legami stretti con il Consiglio d'Europa, segnatamente con la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI);

considerando che l'Osservatorio, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/97 deve coordinare le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa, con particolare riguardo al programma di lavoro;

considerando che spetta al Consiglio d'Europa designare una personalità indipendente come membro del consiglio di amministrazione dell'Osservatorio,

hanno convenuto quanto segue:

I. Scambio d'informazioni e di dati.

1. Sono stabiliti contatti su base regolare tra il Direttore dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (in appresso "l'Osservatorio"), il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa, in particolare il Segretariato della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (in appresso "l'ECRI"), a livello adeguato.
2. L'Osservatorio e l'ECRI garantiscono la messa a disposizione reciproca delle informazioni e dei dati raccolti nel quadro delle loro attività. Tale messa a disposizione non comprende i dati e lavori di natura confidenziale condotti rispettivamente dalle due istanze.
3. Le informazioni e i dati messi a disposizione reciprocamente dall'Osservatorio e dall'ECRI possono essere utilizzati da ciascuna delle due istanze nell'attuazione dei loro lavori.
4. L'Osservatorio e l'ECRI garantiscono su base reciproca, attraverso le loro reti, la massima diffusione dei risultati dei rispettivi lavori.
5. L'Osservatorio e l'ECRI garantiscono lo scambio regolare di informazioni riguardanti le attività proposte, in corso o effettuate.

II. Cooperazione.

6. Tra l'Osservatorio e l'ECRI hanno luogo consultazioni regolari, al fine di garantire un coordinamento delle attività delle due istanze, con particolare riguardo all'elaborazione del programma di lavoro dell'Osservatorio. Tali consultazioni mirano a garantire la complementarità dei rispettivi programmi dei due organismi ed evitare, per quanto possibile, inutili duplicazioni.
7. Inoltre, in base a tali consultazioni può essere deciso che l'Osservatorio e l'ECRI conducono attività congiunte e/o complementari su argomenti d'interesse comune. Tale cooperazione è volta ad ottimizzare tutte le risorse disponibili, con particolare riguardo ai progetti di ricerca scientifica.

III. Designazione da parte del Consiglio d'Europa di una personalità in seno al consiglio d'amministrazione dell'Osservatorio.

8. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa designa, fra i membri dell'ECRI, una personalità indipendente quale membro del consiglio di amministrazione dell'Osservatorio, nonché un suo supplente.

La questione è trattata nel contesto dei contatti regolari tra la Commissione europea e il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Per la Comunità europea

Per il Consiglio d'Europa

ISSN 0254-1505

COM(98) 255 def.

DOCUMENTI

IT

05 06 04 16

N. di catalogo : CB-CO-98-272-IT-C

ISBN 92-78-35354-X

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo